



Enti locali & Federalismo



IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

ENTRATE LOCALI/Le linee di indirizzo sono state concordate da Anci/Ifel e Anacap

Riscossione, effetto pandemia

Gli enti e i concessionari possono rinegoziare i contratti

DI SERGIO TROVATO

Enti locali e concessionari possono rinegoziare i contratti per la gestione e la riscossione delle entrate comunali, considerato che le attività sono state bloccate a causa della pandemia, adeguando i compensi stabiliti e la loro durata per ristorare i danni subiti. La rinegoziatura può essere effettuata, per assicurare la continuità della gestione e per evitare contenziosi, sulla base delle condizioni fissate dalle parti, anche in mancanza di una norma ad hoc di recente emanazione che preveda espressamente la facoltà di modificare i contratti, inserendo lavori, servizi o forniture supplementari a quelli che hanno formato oggetto dell'appalto. Sono le linee di indirizzo concordate da Anci/Ifel e Anacap, che rappresentano le società iscritte all'Albo ministeriale abilitate alle attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, contenute in una nota del 15 luglio 2021.

Gli effetti della pandemia sugli affidamenti. In seguito ai provvedimenti normativi che sono stati adottati a causa dell'emergenza epidemiologica, l'Istituto di finanza locale dell'Ance e l'associazione dei concessionari privati (Anacap),

che gestiscono le entrate locali, tributarie ed extratributarie, hanno ritenuto opportuno prendere una posizione comune per assicurare una continuità nei rapporti tra enti e soggetti affidatari. Nella nota, infatti, si pone in rilievo che il perdurare della crisi ha portato a un'ulteriore proroga al 31 agosto 2021 del termine di sospensione dell'attività di riscossione coattiva. Ciò ha comportato il blocco delle notifiche delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni fiscali e ha impedito lo svolgimento delle attività cautelari o esecutive (fermi, pignoramenti), in base a quanto disposto da ultimo dal dl cosiddetto «Semplificazioni» (99/2021). In effetti, non si può non concordare con il fatto che le varie proroghe del periodo di sospensione, che si susseguono ormai da quasi un anno e mezzo, hanno impedito il recupero dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche e creato danni, a causa dei mancati guadagni, alle società che operano nel settore. Si legge nella nota che il governo ha emanato provvedimenti che hanno inciso significativamente sulle entrate comunali e hanno prodotto effetti negativi per entrambe le parti. Per esempio, l'esonero dal pagamento dei prelievi sull'occupazione di spazi pubbli-



La sede dell'Ance. Le linee sono state concordate con Anacap, che rappresenta le società abilitate alle attività di accertamento

ci gravanti sui pubblici esercizi e sul commercio ambulante, i mancati incassi dell'imposta di soggiorno, dovuti all'inattività delle strutture ricettive, l'esonero dal versamento della prima e seconda rata Imu per diverse categorie economiche, la sospensione dei pagamenti e delle azioni esecutive dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, sono tutti fattori che hanno inciso negativamente sulle casse comunali e, per l'effetto, sui ricavi delle società concessionarie. Nonostante queste scelte siano state dettate dalla crisi economica, giustamente nelle linee di indirizzo si sottolineano i danni economici che hanno prodotto «sui contratti con i quali i comuni hanno affidato alle società

iscritte all'albo di cui all'art. 53 del dlgs n. 446/97 i servizi di accertamento e riscossione delle predette entrate». Questo ha comportato «una forte contrazione dei gettiti, la sospensione delle attività di riscossione ed il conseguente abbattimento delle determinanti principali dei ricavi delle predette società». Scenario che si teme protrarsi «per buona parte dell'anno in corso».

La rinegoziatura dei contratti. Ciò premesso, Anacap e Ifel per «superare lo squilibrio che la pandemia può aver determinato nello svolgimento dei contratti di gestione», suggeriscono alle parti in causa una «rivedizione o rinegoziatura» dei contratti, alla luce di quanto già disposto dall'articolo 106

del decreto legislativo 50/2016, con un «adeguamento dei prezzi» o comunque apportando al contratto delle modifiche per recuperare l'equilibrio sinallagmatico, «attraverso una rinegoziatura con novazione oggettiva dell'accordo». In particolare, nelle linee guida si pone in risalto che il nuovo codice dei contratti, che ha recepito la direttiva 2014/24/UE, consente alle parti di introdurre una variante, «subordinandola all'esistenza di condizioni generalmente riferite ai caratteri di imprevedibilità» e «di non sostanzialità della stessa». Al riguardo, vengono richiamate anche le prese di posizione dell'Anac, laddove ha previsto che le epidemie e i contagi consentono una revisione del piano economico finanziario dei contratti in corso. Nella revisione contrattuale, secondo Ifel e Anacap, va tenuto conto delle condizioni che hanno portato a uno squilibrio contrattuale e si può procedere a una rinegoziatura, in chiave di ristabilimento del «piano dei costi e ricavi originariamente pattuito».

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Una bussola per orientarsi nel labirinto del fondone: alle regioni un kit informativo da trasmettere alle amministrazioni comunali

Una bussola per orientarsi nel labirinto del fondone. Per facilitare la comprensione del riparto del fondone l'Ifel ha fornito un kit informativo alle Anci regionali, che dovranno trasmetterlo ai comuni per consentire loro di districarsi nei meandri di un meccanismo che ha raggiunto vette di complessità quasi parossistiche. Lo strumento si articola in tre sezioni, oltre a un crucivoto riassuntivo della situazione di ciascun ente. La Sezione 1 riporta gli elementi essenziali del riparto pubblicato dal Ministero dell'Interno in una forma diversa. Si riportano in primo luogo le assegnazioni da fondone 2020 (al netto della quota per agevolazioni Tari) e le differenze di entrata da certificazione 2020 rispetto al 2019, con segno negativo (perdite effettive) o positivo, nei casi di gettiti 2020

maggiori (col. 1-2). Si riporta inoltre (col. 3) la stima delle minori entrate per il 2021 (in questo caso sempre con segno positivo). La col. 4 riporta l'avanzo netto 2020 da certificazione (comprese le eventuali rettifiche di cui al par. 1), mentre le col. Da 5 a 10 riepilogano le assegnazioni 2021, in acconto (col. 5) e a saldo, nelle tre componenti considerate. L'assegnazione a saldo è riportata alla col. 9 e corrisponde all'ultima colonna dell'allegato C pubblicato dal Ministero dell'Inter-



la sede dell'Interno

no (Allegato C). Infine, le colonne 11-13 riepilogano le assegnazioni da fondone 2021 (col. 11), comprensive del saldo netto di ciascun Comune o forma associativa, anche ai fini della verifica di coerenza con la stima di fabbisogno (col. 12), il cui test è riportato in col. 13, nella forma di semplice differenza «risorse meno fabbisogno». Nella stima di fabbisogno sono considerate le soglie minime applicate e le quote già assegnate da ritenersi incompressibili: l'acconto 2021, i saldi negativi 2020,

l'eventuale effetto della clausola di salvaguardia che assicura almeno il pareggio della differenza risorse-fabbisogno. La Sezione 2 della tabella riporta le assegnazioni ulteriori attribuite o attualmente prevedibili per il 2021. Si tratta degli stanziamenti, che complessivamente ammontano a 1.791 mln. di euro, per (tra l'altro): agevolazione Tari utenze non domestiche; fondo di solidarietà alimentare allargato a utenze e fitti; ristoro per perdite da prelievi sul soggiorno (limitatamente alla prima quota di 250 mln. già ripartita, rispetto ai 350 mln. stanziati); ristoro agevolazioni Imu del settore turistico e altri, compresa l'ultima quota relativa al 2020 ma assegnata lo scorso aprile in applicazione del dl 137/2020.

Matteo Barbero

© Riproduzione riservata